

Milano, 16 ottobre 2017

*Il D.L.vo 62/2017 sulla
valutazione: ritocchi normativi
o cambio di paradigma?*

Renato Rovetta

Una curiosa polemica estiva ...

IL SECOLO XIX (31.08.'17)

LE NOVITÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE. ISTITUTI OBBLIGATI A PREVEDERE CORSI PER CHI HA GRAVI INSUFFICIENZE

Scuola, addio bocciature per elementari e medie

Far ripetere l'anno a uno studente sarà quasi impossibile. Sul web la perplessità dei professori

Libero (01.09.'17)

Stabilito per decreto il divieto di far ripetere l'anno

Buona scuola? Troppo, se non si boccia

Alle elementari la selezione era già rarissima. Ma impedirla alle medie fa il male dei ragazzi

IL TEMPO (01.09.'17)

Nella Buona scuola sarà vietato bocciare

Polemiche sulle nuove disposizioni ma l'esecutivo minimizza. «Tutto come prima»
Per respingere o non ammettere ad un esame un alunno servirà l'unanimità

Davvero non cambia niente? Sono solo piccoli ritocchi normativi?

Tra il D.P.R. 122/2009 e il D.L.vo 62/2017, passando per le **Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione** (D.M. 254/2012) ...

“Valutazione

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. ” [...] (pagg. 13-14)

Davvero non cambia niente? Sono solo piccoli ritocchi normativi?

Tra il D.P.R. 122/2009 e il D.L.vo 62/2017, passando per le **Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione** (D.M. 254/2012) ...

“Certificazione delle competenze

La scuola finalizza il curriculum alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, **spetta all'autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze**. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.” (pag.4)

Davvero non cambia niente? Sono solo piccoli ritocchi normativi?

Dalla Legge 107 (art.1 comma 131) al D.L.vo 62/2017:

L.107/15 art. 1 comma 181:

“I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

[...]

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) **la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;**

2) **la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89”**

Un nuovo paradigma?

D.L.vo 62/2017

Art. 1 **Principi**. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e **concorre al miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo** degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.


D.P.R. 122/2009

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

3. La valutazione ha per oggetto **il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo** degli alunni. La valutazione **concorre**, con la sua **finalità anche formativa** e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, **ai processi di autovalutazione** degli alunni medesimi, **al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo**, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», ...

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione [...]”



“7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio”.

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“1. La valutazione [...] concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo”

Viene evocato, se non esplicitamente affermato, il principio della **responsabilità della scuola sugli esiti**, in termini di qualità del processo formativo e di risultati di apprendimento, **individuali e di sistema**

É sulla base di ciò che assumono senso le successive indicazioni normative:

- art. 2 comma 2;

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

- art.3 comma 2 e art. 6 comma 3:

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“La valutazione [...] ha finalità formativa ed educativa [...]”

La valutazione, il processo valutativo assume complessivamente la prospettiva del **“prendersi cura”**, dell’**accompagnare un processo descrivendone gli sviluppi**.

Viene affermato il principio della valutazione come **valorizzazione, pro-mozione continua** [da Indicazioni nazionali: valutazione come *“accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”*]

É sulla base di ciò che assumono senso le successive indicazioni normative:

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“La valutazione [...] ha finalità formativa ed educativa [...]”

- art. 2 comma 1: “La valutazione [...] è espressa con votazioni in decimi **che indicano differenti livelli di apprendimento**”
- art. 2 comma 3: “La valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto** ”
- art. 1 comma 6: “L’istituzione scolastica certifica l’**acquisizione delle competenze progressivamente acquisite** [nel 122: certifica i livelli di apprendimento raggiunti] anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
- art. 6 comma 1: “Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado **sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo**, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.”
- art. 6 comma 2: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.**”

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“1. La valutazione [...] documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

- Gestire e valorizzare la **funzione documentativa** della valutazione
 - recuperare la prospettiva del Portfolio dello studente?
 - valorizzazione del voto di ammissione all’esame conclusivo (art.6, comma 5) in funzione anche documentativa di un percorso triennale
 - ripensare le modalità di comunicazione alle famiglie della valutazione del percorso scolastico (art. 1 comma 5)
- **Autovalutazione** come “stimolo al miglioramento continuo ” (cfr Indicazioni nazionali)
 - Sviluppo di metacompetenze autovalutative
 - Promozione di pratiche autovalutative (cfr formazione docenti neoimmessi)
- **Funzione orientativa** della valutazione (che non è affatto indicare il percorso scolastico ritenuto più adeguato in funzione degli esiti scolastici)

Un nuovo paradigma?

D.L.vo 62/2017	D.P.R. 122/2009
<p>2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;</p>	<p>4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.</p>
<p>è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.</p>	<p>2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. [...]</p>

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“2. La valutazione è coerente con [...] le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 [...]”

- Il riferimento ai DPR 87, 88, 89/2010 estende il valore dei principi espressi nell'art. 1 **anche al segmento della secondaria di II grado?**

“2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche [...] è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”

- È fortemente valorizzato il richiamo **alla professionalità docente nella sua dimensione collegiale** [più che nel 122] non generica ma **incardinata nella progettualità di una specifica istituzione/organizzazione** (centralità del PTOF)

Un nuovo paradigma?

D.L.vo 62/2017

3. La **valutazione del comportamento** si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

D.P.R. 122/2009

Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, **si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare**. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 1 Principi: dare peso, senso e valore alle parole ...

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”.

- La valutazione del comportamento perde l’enfasi e la centralità che aveva nel DPR 122/09
- Il “comportamento” oggetto della valutazione non è la semplice “condotta” ma lo “sviluppo delle competenze di cittadinanza”: la declinazione è processuale e positiva, pro-motiva e pro-motivante.
- I riferimenti essenziali, a parte lo Statuto, sono tutti interni alla scuola e alla sua autonoma responsabilità auto-regolamentativa
- Altra cosa è la valutazione di “Cittadinanza e Costituzione” (valutazione specifica e autonoma pur nell’ambito dell’insegnamento di Storia)
- La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico (art.2 comma 5) e non più con un voto
- Scompare la possibilità di essere non ammessi in conseguenza della valutazione del comportamento (tranne il caso specifico previsto dallo Statuto Studenti e studentesse DPR 249/98 come modificato con DPR 235/07 art. 1 comma 9bis)

Un'occasione da non perdere ...

Siamo di fronte ad un'occasione importante – purché si lavori sui principi, sulle finalità “alte” e non solo sui dettagli - per modificare il paradigma valutativo e, con esso, contribuire a cambiare il senso stesso del fare scuola attraverso la progressiva incrinatura e rimozione di alcuni luoghi comuni dominanti - per lo più impliciti, ma non solo - nella società come in parte della comunità professionale:

- ***“La valutazione è il principale dispositivo motivazionale (all’impegno, allo studio, alla fatica dell’apprendere), la bocciatura il suo fantasma archetipico”***
- ***“Il valore formativo, educativo della valutazione sta nello schema pavloviano stimolo-risposta: a buona prestazione buon voto/premio, a cattiva prestazione cattivo voto/punizione ... così impara!”***
- ***“La valutazione è l’unico vero strumento di controllo/regolazione dell’equilibrato sviluppo dell’identità sociale dei bambini/adolescenti a disposizione degli adulti, l’unica arma efficace di cui dispongono gli insegnanti”***
- ***“La valutazione che pro-muove annulla i meriti, è destinata a livellare gli apprendimenti verso il basso, a peggiorare drammaticamente la qualità degli esiti del sistema scolastico” [cfr. dati internazionali]***
- ***“...”***